

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 3 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).
Finito di stampare nel mese di settembre del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Vincenzo Turchi

LE TEORIE CANONISTICHE MEDIEVALI SUL PRIMATO PONTIFICIO E SULLA *PLENITUDO POTESTATIS* PETRINA: UN'ORIGINE REMOTA DEL CONCETTO MODERNO DI SOVRANITÀ?*

«Tutti i concetti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati» (C. SCHMITT, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*)

SOMMARIO: 1. Note preliminari. – 2. La dottrina del primato pontificio fino alla riforma gregoriana. – 3. Primato pontificio e *plenitudo potestatis* nella riforma gregoriana. – 4. Culmine delle teorie medievali sulla supremazia pontificia. – 5. Riflessioni conclusive.

1. *Note preliminari*

Desidererei chiarire preliminarmente che il noto e perentorio giudizio di Carl Schmitt – qui riportato in esergo – con il quale si apre il capitolo terzo della sua *Teologia politica*¹, non vuole rappresentare una chiave di lettura sottesa al presente lavoro, ma costituisce piuttosto una sorta di provocazione introduttiva per indurre a riflettere, problematicamente, *se e quanto* del concetto moderno di sovranità possa ascriversi al diritto canonico, in particolare alle teorie medievali sul primato pontificio e sulla *plenitudo potestatis* petrina.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Si sottolinea come l'opera rechi il significativo sottotitolo: *Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, ora in C. SCHMITT, *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica*, a cura di G. MIGLIO, P. SCHIERA, tr. it. di P. SCHIERA, Bologna, 1972 (edizione originale tedesca, *Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität*, München-Leipzig, Dunker & Humblot, 1922).

È certamente problematico proporre oggi il tema della sovranità, quando da alcuni si denuncia una sorta di ‘crisi della sovranità’, mentre da altri, quasi all’opposto, si parla di un risorgere delle teorie ‘sovraniste’, in riferimento a ben noti fenomeni e movimenti politico-sociali che caratterizzano lo scenario europeo contemporaneo.

D’altra parte, parlare di «sovranità» come di una categoria applicabile immediatamente al diritto canonico darebbe per posto e risolto, a monte, il problema della *coerenza* – ancor prima della *compatibilità* – di questo concetto con la natura, le finalità e lo spirito propri dell’ordinamento giuridico della Chiesa. Infatti, il termine «sovranità» non appartiene al lessico caratteristico di tale ordinamento né a quello della canonistica², nei quali ricorrono invece i termini *auctoritas*, *potestas*³, *primatus*, *jurisdictio*, *plenitudo*, *plene autonoma*, *suprema*⁴, per

² Conforme G. LAJOLO, *Questioni di libertà. Sovranità della Chiesa e ordine costituzionale*, in *L'Osservatore Romano*, 18 aprile 2012, sintesi della relazione presentata al “II Incontro Interuniversitario” sul tema “*La Chiesa Cattolica: la questione della sovranità*”, Università Cattolica del “Sacro Cuore”, Milano, 17 aprile 2012. Nel linguaggio ecclesiastico del passato era in uso soltanto l’aggettivazione ‘Sovrano’ riferita al Pontefice: cfr. Y.M.J. CONGAR, *Titoli dati al papa*, in *Concilium*, XI, 1975, p. 87.

³ Sulla cui differenza cfr. E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma, 1966, p. 85 ss.; G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, I, *Lo jus publicum ecclesiasticum*, Padova, 1987², p. 104 ss.

⁴ Cfr. A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. I, *Ecclesiae constitutio socialis et potestas*, editio quarta, emendata et acuta, adiuvante Prof. I. Damizia, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1958, pp. 44, 46, 49-50, 57 ss., 141 ss. L’Ottaviani, l’ultimo dei grandi teorici dello *Ius publicum ecclesiasticum* e della Chiesa quale *societas iuridice perfecta*, dà conto anche dell’uso – nel linguaggio civilistico moderno – del termine «sovranità» (*ivi*, p. 50), ma tale fugace riferimento pare compiuto più che altro per esigenze di completezza espositiva e per individuare l’equivalente di «sovranità» nel termine «suprematia». D’altra parte, lo stesso Autore in nota soggiunge: «Definire hanc suprematiam [*id est*: sovranità, n.d.A.] difficillimum est. Civilistae generatim vel particularem adspertum eius proponunt vel characteres ac fundamentum eius exponunt (cfr. ORLANDO, *Principi di diritto costituzionale*, Firenze, 1894, lib. II, c. I, § 57); sed hoc non est definire rem. Ceterum fere omnes oboediunt conceptui germanorum qui non est plene adaequatus: “la sovranità è dello Stato è il Diritto dello Stato”. Potest autem describi “*Summa omnium iurium ac potestatum quibus societas*

indicare i poteri e i loro caratteri, e (*summus*) *Pontifex, Papa, Vicarius Petri, Vicarius Christi*, per indicare il soggetto titolare di quei poteri al massimo livello⁵.

Ma anche qualora si ritenesse corretto, *iuxta modum*, di scorrere di sovranità in riferimento al diritto canonico⁶, si porrebbe l'interrogativo se sia legittimo, e fino a che punto, utilizzare – rispetto a questa ipotetica declinazione canonistica della categoria «sovranità» – concetti elaborati prevalentemente nel contesto del diritto secolare, per esigenze sue proprie (di natura mondana), e ‘trapiantarli’ nell’ordinamento canonico, contrassegnato da un’irriducibile alterità nei confronti di qualsivoglia altro diritto, segnatamente di origine secolare (*refrattarietà* della ‘sovranità canonistica’ rispetto alla ‘sovranità statale’).

Infatti, è abbastanza facile chiedersi se proprio il concetto di sovranità, così come elaborato dalla giuspubblicistica ‘laica’, rappresenti uno di quei frutti della modernità (sul versante giuridico), di quei processi di volontarizzazione ed autoreferenzialità del diritto, che sono stati all’origine di molti conflitti pratici e teorici tra Stato e Chiesa. Come non ricordare, agli albori dello Stato moderno, la vicenda di Sir Thomas More, mandato a morte da Enrico VIII per aver rifiutato di riconoscere a quel sovrano, del quale egli era stato finanche Lord Cancelliere, la prerogativa di «unico e supremo capo della Chiesa d’Inghilterra», anziché di sovrano nel solo ordine temporale?

plene autonoma finem suum prosequitur”. Peculiaris autem character huius supremae exhibetur specificie in pleno et independenti iure legiferandi, iudicandi et publice cogendi. OLIVI, *Manuale di diritto internazionale pubblico e privato*, Milano, 1911, § II, p. 89». Da quest’ultima definizione dell’Ottaviani traspare abbastanza chiaramente il proposito di ricondurre il concetto di sovranità a quello di *societas iuridice perfecta*.

⁵ Cfr. Y.M.J. CONGAR, *Titoli dati al papa*, cit., p. 75 ss.; J. GAUDEMET, *Église et Cité. Histoire du droit canonique*, Paris, 1994, tr. it. di A. RUZZON, T. VANZETTO, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Cinisello Balsamo, 1998, p. 158 ss.

⁶ Cfr. il volume *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, a cura di A. PEREGO, Milano, 2015.

D'altra parte, e quasi all'opposto, esiste una consistente corrente storiografica secondo la quale il diritto e la stessa esperienza storica della Chiesa di Roma possono ritenersi all'origine del concetto di sovranità dello Stato moderno. La *plenitudo potestatis* di cui gode il Pontefice, la concreta esistenza dello Stato pontificio, nel quale il Papa, novello Gianno bifronte, detiene ad un tempo le due spade del potere spirituale e temporale, avrebbero costituito questo singolare Stato ed il suo sovrano a prototipo e modello dello Stato moderno e del correlativo concetto di sovranità ('sovranità canonica' come *paradigma* della 'sovranità statale')⁷.

Ci si troverebbe allora di fronte ad una sorta di paradosso, o, forse meglio, di eterogenesi dei fini: se è vero che la categoria concettuale di sovranità dello Stato moderno, nella sua originaria formulazione radicale ed assolutista, si configura incompatibile con le caratteristiche e la fisionomia dell'ordinamento canonico, parrebbe tuttavia che proprio alcuni elementi istituzionali tipici dell'ordinamento canonico – spesso vantati e proclamati *conflittualmente* nei confronti del potere politico – abbiano funto da suo prototipo, ne siano stati storicamente alla base (ancorché, ovviamente, in maniera non esclusiva). E proprio da tale sorta di paradosso emerge una nuova chiave di lettura – che ci si proverà di convalidare nel corso di queste riflessioni – circa l'influsso (ipotizzato) delle teorie canonistiche medievali concernenti il primato pontificio e la *plenitudo potestatis* petrina sul nascente concetto di sovranità statale. Alla base di tale categoria concettuale non vi sarebbe stato tanto una *mimesi* (più o meno intenzionale e programmatica) degli aspetti dell'ordinamento costituzionale della Chiesa, che più si prestavano a fondarne le basi, quanto piuttosto – e più spesso – una *contrapposizione* ad essi, la quale avrebbe alla lunga condotto alla prospettazione di una sovranità propria ed autonoma della compagine statale, e da essa gelosamente

⁷ Cfr., per tutti, P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 2006².

custodita⁸. Tale *dialettica istituzionale*, perdurante nel corso dei secoli e caratterizzante i rapporti tra Chiesa e potestà civili in Occidente, si è rivelata – conclusivamente – una dinamica propulsiva, ma intessuta di continui e ripetuti episodi di *conflittualità*, anche nell'epoca della maggior omogeneità sociale e religiosa, realizzata dalla *Respublica gentium christianarum*. Dinamica in ultima analisi risalente al principio dualistico cristiano⁹.

Ancora, un'ultima osservazione preliminare. Nozioni come quelle di «Stato» e di «sovranità» non sono evidentemente costanti immutabili nel corso della storia, ma assumono significati e contenuti di volta in volta diversi e variabili, anzi (e dico una cosa altrettanto evidente) in epoche passate non se ne riscontra neppure la nozione nel senso tecnico successivamente invalso¹⁰. Si evidenzia dunque la necessità di contestualiz-

⁸ Cfr. al riguardo E-W. BÖCKENFÖRDE, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, in *Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag*, Kohlhammer, Stuttgart, 1967, pp. 75-94, tr. it. di C. BERTANI, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, a cura di M. NICOLETTI, Brescia, 2006, pp. 43-44. Su questo aspetto si tornerà *amplius* al § 3.

⁹ Cfr. G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo alla teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, Roma, 2007³, p. 28 ss. Come opportunamente rileva O. CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, in *Diritto e religioni*, VI, 2011, 2, p. 455: «La possibilità del conflitto [...] appare strutturale e coesenziale alla stessa concezione dualistica, basata su un principio di concorrenza di ordini e potestà». Sull'incidenza del principio dualistico cristiano rispetto ai rapporti tra Stato-Chiesa e, più in generale, rispetto all'evolversi della stessa civiltà europea, cfr., *ex pluribus*, L. SPINELLI, *Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni*, Torino, 1988, p. 12 ss.; O. FUMAGALLI CARULLI, «A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio». *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano, 2006; G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo alla teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, cit.; Id., *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità*, Roma, 2008, *passim*; F. DE GIORGI, *Laicità europea. Processi storici, categorie, ambiti*, Brescia, 2007, p. 16 ss.

¹⁰ Come nota E-W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, cit., p. 31: «Fa parte del patrimonio accertato dalla coscienza scientifica della nostra generazione pensare che il concetto di Stato non sia un concetto valido in generale, ma che esso serva a designare e a descrivere una forma di ordinamento politico che è nato in Europa a partire

zare e storicizzare i rispettivi concetti¹¹, cercandone anche l'equivalente, se nominalmente essi non erano ancora conosciuti come tali. E d'altronde sarebbe assai limitativo ed anacronistico riservare – secondo una visione statalistica del diritto – la categoria giuridica di «sovranità» all'entità «Stato», dandosi invece anche sovranità 'altre', esempio emblematico delle quali è significativamente ritenuta essere quella dell'ordinamento giuridico della Chiesa¹².

2. *La dottrina del primato pontificio fino alla riforma gregoriana*

Come si è detto, esiste un vasto ambito di studi storiografici tematicamente diretti a rintracciare le matrici ecclesiastiche – segnatamente medievali – del moderno concetto di sovranità statale, con analisi approfondite ed articolate sia sul versante documentale sia su quello storiografico¹³. Le pagine che seguono non possono che rappresentare, conseguentemente, un breve *excursus* storico, un tentativo di sintesi, alla ricerca di alcuni momenti salienti nella elaborazione della teoria,

dal XIII secolo e sino all'inizio del XIX, sulla base di presupposti e impulsi specifici della storia europea, e che in seguito si è progressivamente esteso all'intero mondo civilizzato, separandosi in certa misura dalle concrete condizioni della sua origine». Dal canto suo, D. FISICHELLA, *Alla ricerca della sovranità. Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes*, Roma, 2008, p. 36, rileva che «Lo Stato propriamente detto è una delle forme istituzionali e organizzative in cui, nel tempo e nello spazio, si presenta e si esprime la sovranità. Più specificamente, è la forma espressiva moderna della sovranità» (corsivo mio).

¹¹ D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari, 2004, p. 17, avverte che «Tra gli equivoci di cui non difetta la letteratura storico-politologica del nostro tempo, i più evidenti sembrano proprio quelli che puntano alla trasposizione, nel maturo Medioevo giuridico e politico, di concetti compiutamente elaborati e portati a sistemazione solo dalla *Staatslehre* ottocentesca, come Stato e sovranità».

¹² Cfr. A. PEREGO, *Nota sui contenuti*, in *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, cit., pp. 11 e 15.

¹³ Cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, cit., p. 16 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

rectius delle teorie, canonistiche sulla sovranità (se così le si possono chiamare) con valenza sia intra-ecclesiale sia *ad extra*, nei rapporti tra Chiesa e ordinamenti civili.

Già sulla base delle considerazioni svolte in premessa pare abbastanza chiaro ed intuitivo come il nucleo primitivo di un concetto di sovranità di ascendenza canonistica vada ricercato innanzitutto nell'affermarsi progressivo del *primato pontificio*.

Una prima osservazione concerne il fatto che *primatus* è un termine nuovo rispetto a quelli di *potestas* e di *auctoritas*, che possedevano precisi precedenti romanistici, ed è termine innovativo anche rispetto a *Princeps* e *Principatus*, pure appartenenti al linguaggio politico romano¹⁴.

Va poi rimarcato come la concezione del primato pontificio venga prevalentemente elaborata nel cristianesimo occidentale, nella Chiesa latina, non solo per la constatazione di per sé ovvia che Pontefice è il vescovo di Roma, ed il suo primato viene ad affermarsi in questo contesto geografico e culturale, sovente in rapporto dialettico se non in contrapposizione con le Chiese orientali. Ma vi è pure la ragione storica consistente nel fatto che il cristianesimo orientale è sempre stato assai più legato al potere imperiale (o secolare in genere) di quello occidentale, alla ricerca di un'armonica convivenza, di una *sinfonia* tra potere civile e religioso, garantita dall'imperatore, che protegge e persino regola la vita della Chiesa¹⁵. Tale specie di 'immedesimazione' non si realizzerà mai in Occiden-

¹⁴ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 159; di quest'opera cfr. pure le pagine successive, per una descrizione puntuale dell'evolversi del concetto durante i primi secoli di storia della Chiesa. Sulla dottrina del primato pontificio nel primo millennio, cfr. *Il Primato del Vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze. Atti del Symposium storico-teologico, Roma, 9-13 ottobre 1989*, a cura di M. MACCARRONE, Città del Vaticano, 1991.

¹⁵ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, 2011, pp. 44, 61 e 64-65. Secondo J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 164: «un atteggiamento di indipendenza nei confronti di Roma e di docilità verso l'imperatore tende a diventare consuetudine orientale». Cfr. inoltre N. CIPRIANI, *Il Primato del vescovo di Roma nel primo millennio*, in *CredereOggi*, 1998, 103, p. 35 ss.

te, nel quale la storia dei rapporti tra Chiesa e realtà secolari, anche al tempo della massima influenza e del predominio di essa sul potere temporale, è sempre stata una storia di relazioni dialettiche, spesso conflittuali (lotta delle investiture).

Venendo dunque al progressivo svolgersi della dottrina del primato pontificio, una sua prima formulazione organica è dovuta a Papa Leone I (detto Leone Magno, 440-461). Il primato di giurisdizione del vescovo di Roma viene fondato sull'unione mistica tra Cristo e Pietro, che si rinnova nell'unione tra Pietro e il Papa, suo successore e vicario: «Cristo ha dato a Pietro per primo le chiavi come ad un principe, attraverso Pietro i vescovi ricevono la comunicazione di poteri analoghi, e il seggio apostolico di Roma è come la testa del corpo formato dalle chiese. La *sedes Petri* è il centro della *communio episcoporum* verso cui deve convergere la cura della chiesa universale, che è condivisa da tutti i vescovi, ma in modo gerarchico: il vescovo di Roma, gli arcivescovi delle città maggiori, i metropolitani, gli altri vescovi»¹⁶. In Leone Magno inoltre è già attestato l'uso dell'espressione *plenitudo potestatis*¹⁷.

La medesima dottrina del primato, oltre alla precipua sua valenza *ad intra*, assume corrispondenze anche *ad extra*, nei rapporti con le autorità civili. Papa Gelasio I, nella nota Lettera *ad Anastasium imperatorem* (494), mentre scolpisce nettamente la distinzione tra *auctoritas sacra pontificum* e *regalis potestas* evidenziando la portata istituzionale del principio

¹⁶ Così C. FANTAPPIÈ, *op. cit.*, p. 63, argomentando dalla Epistola IV di Leone Magno al vicario di Tessalonica (446). L'Autore ricorda inoltre che «Leone Magno arricchisce la reinterpretazione dell'autorità papale di un particolare significato politico universale, collegando il primato alla prospettiva storica e al destino di Roma. Si serve, al riguardo, di concetti romani tipici (*principatus, dignitas, heres, vices, ius potestatis*) ma riprende anche l'ideologia della "Roma eterna, capo del mondo" e fonte della pace, dopo la sua rifondazione ad opera degli apostoli» (*ibidem*).

¹⁷ Cfr. E. CORTESE, *Sovranità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 215; J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 371; A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma, 1996, p. 93.

dualistico cristiano¹⁸, indica bensì la necessità di una collaborazione tra Chiesa e potere civile nel reggere le sorti della comune *societas christiana*, ma stabilisce, al contempo, la preminenza della Chiesa in ragione della maggior responsabilità ed importanza della propria missione: «Due sono le autorità, augusto imperatore, con le quali principalmente è governato questo mondo: la sacra autorità dei vescovi (*pontificum*) e la potestà regale. Delle quali tanto più grave è la responsabilità dei sacerdoti, in quanto devono rendere conto al Signore anche degli stessi re nel giudizio divino»¹⁹. Assai diversa sarebbe stata, di lì a poco, l'impostazione giustiniana dei rapporti tra Sacerdozio ed Impero²⁰.

Il fondamento del primato pontificio risiede nell'essere il Papa successore e vicario dell'apostolo Pietro, cui si affianca la qualifica di *Vicarius Christi*²¹. Tuttavia, come osserva Yves

¹⁸ Cfr. O. CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, cit., p. 455. Significativamente N. ABBAGNANO, *Laicismo*, in *Dizionario di filosofia*, Torino, 1971², p. 517, afferma che «Papa Gelasio I che alla fine del V secolo esponeva in un trattato e in alcune lettere la teoria delle "due spade" fu probabilmente il primo a fare appello con chiarezza al principio del laicismo: il quale rimase sconosciuto all'antichità classica».

¹⁹ «Duo quippe sunt, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacra pontificum, et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus Domino in divino reddituri sunt examine rationem». Secondo O. CONDORELLI, *op. cit.*, p. 457, nt. 22, «l'idea di una *maioritas* che si esercita *in spiritualibus* non è affatto incompatibile con la distinzione degli ordini e delle *potestates*, ma anzi è espressione di tale distinzione: i papi (Gelasio I *docet*) conoscevano bene la tentazione dei sovrani secolari di metter bocca nelle questioni spirituali e persino dogmatiche».

²⁰ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., pp. 64-65. In particolare, nella visione di Giustiniano (il cui *Codex* si apre con il titolo sulla SS. Trinità e riporta i principali dogmi cristiani alla stregua di leggi) vescovi e papa hanno sì poteri e funzioni pubbliche, ma «anche il papa, come tutti i sacerdoti, rimane soggetto all'imperatore sacerdote e re» (*ibidem*, p. 65).

²¹ Il sinodo romano del 495 acclama infatti Gelasio I *Vicarius Christi*: cfr. Y.M.J. CONGAR, *Titoli dati al papa*, cit., p. 82. Sulla storia di tale qualifica pontificia, cfr. M. MACCARRONE, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Romae, 1952; A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., p. 27 ss.; M. TERNI, *La pianta*

Congar, «Che a quel tempo non si trattasse di una categoria giuridica per definire il possesso di un potere, ma di una manifestazione o rappresentazione dell'unione trascendente del Cristo, lo si vede nel fatto che durante l'alto medioevo non solo i papi, ma anche i re, i vescovi, e persino i preti venivano detti *vicarii Christi (Dei)* o *vices agere Christi*»²².

Ed in effetti, quest'ultimo titolo nel corso dell'alto Medioevo era stato appannaggio anche degli imperatori, autorità consacrate, «unti del Signore» (insieme ai re), che conferivano ai vescovi l'anello e il pastorale²³.

Ma, nel susseguirsi dei secoli tali prerogative delle autorità secolari, insieme all'intromissione del potere civile negli affari ecclesiastici, all'utilizzo strumentale dell'episcopato e del clero per finalità amministrative-secolari con l'immissione di esso nel sistema feudale, avevano ridotto la Chiesa in una condizione di subordinazione rispetto alle potestà politiche, mentre, in ambito ecclesiastico, simonia e nicolaismo erano largamente praticati²⁴.

3. *Primato pontificio e plenitudo potestatis nella riforma gregoriana*

L'esigenza di una profonda riforma della Chiesa fu, come è risaputo, il grandioso programma che si propose e realizzò Gregorio VII (1073-1085)²⁵. Attraverso una intensa opera dot-

della sovranità. *Teologia e politica tra Medioevo ed età moderna*, Roma-Bari, 1995, pp. 4-5, dal canto suo, riconduce alla categoria del mito, qualificandola finanche come «favola», la narrazione biblica dell'istituzione di Pietro e dei suoi successori a vicario di Cristo.

²² Y.M.J. CONGAR, *Titoli dati al papa*, cit., p. 82. Cfr. pure J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 159.

²³ Cfr. H.J. BERMAN, *Law and Revolution. The Formation of Western Legal Tradition*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1983, tr. it. di E. VIANELLO, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, 1998, pp. 97 e 104.

²⁴ Cfr. H.J. BERMAN, *op. cit.*, p. 87 ss.; J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 333.

²⁵ L'opera riformatrice era invero già stata avviata sotto i pontificati di Leone IX (1049-1054) e di Nicolò II (1059-1061), durante i quali ad Ildebrando

trinale, compendiata nel noto *Dictatus Papae* (1075)²⁶, ed attraverso un'energica azione 'politica', della quale testimonia il celeberrimo episodio di Canossa (1077), Gregorio VII operò una incisiva riforma della Chiesa, con valenza *ad intra* e *ad extra*²⁷. Vengono gettate le basi giuridiche della supremazia

(futuro Gregorio VII) erano stati attribuiti importanti incarichi curiali.

²⁶ Ecco le 27 proposizioni: «1. La Chiesa Romana è stata fondata dal solo Dio. 2. Soltanto il Pontefice Romano si dica di diritto universale. 3. Egli solo può deporre o ristabilire i Vescovi. 4. Un suo legato, anche se inferiore di grado, in concilio è al di sopra di tutti i vescovi, e può pronunziare sentenza di deposizione contro di loro. 5. Il Papa può deporre gli assenti. 6. Non dobbiamo aver comunione o rimanere nella stessa casa con coloro che sono stati scomunicati da lui. 7. A lui solo è lecito promulgare nuove leggi in rapporto alle necessità del tempo, fondare nuove pievi, rendere abbazia una canonica e viceversa, dividere un episcopato ricco e unire quelli poveri. 8. Lui solo può usare le insegne imperiali. 9. Tutti i principi devono baciare i piedi soltanto al Papa. 10. Solo il suo nome venga proferito nelle chiese. 11. Il suo nome è unico al mondo. 12. Gli è lecito deporre gli imperatori. 13. Gli è lecito, qualora la necessità lo imponga, spostare i vescovi di sede in sede. 14. Ha il potere di ordinare un chierico da qualsiasi chiesa, per il luogo che voglia. 15. Colui che è stato ordinato da lui può essere preposto ad altra chiesa, ma non prestarvi servizio, e da nessun vescovo può ottenere un grado superiore. 16. Nessun sinodo può esser chiamato generale, senza suo comando. 17. Nessun capitolo o libro può esser chiamato canonico senza la sua autorizzazione. 18. A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze e lui solo possa ritrattare quelle di tutti. 19. Nessuno lo può giudicare. 20. Nessuno osi condannare chi si appella alla Sede Apostolica. 21. Le cause di maggior importanza, di qualsiasi chiesa, debbono esser rimesse alla Sede Apostolica. 22. La Chiesa Romana non errò e non errerà mai come testimonia la Sacra Scrittura. 23. Il Pontefice Romano, se è stato ordinato canonicamente, è indubitabilmente reso santo dai meriti del beato Pietro, come testimonia sant'Ennodio, vescovo di Pavia, col consenso di molti Santi Padri, come è scritto nei decreti del beato Simmaco papa. 24. Ai subordinati è lecito fare accuse per suo ordine o con il suo permesso. 25. Può deporre e ristabilire i vescovi anche senza riunione sinodale. 26. Non dev'essere considerato cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa Romana. 27. Il Pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di fedeltà verso gli iniqui». Per un'analisi del documento, cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 348 ss.; G.M. CANTARELLA, *Il sole e la luna. La rivoluzione di Gregorio VII papa 1073-1085*, Roma-Bari, 2005, p. 39 ss.

²⁷ G.M. CANTARELLA, *op. cit.*, p. 7, sottopone a critica la tradizione storiografica che vede il movimento cluniacense alleato di Gregorio VII nell'opera riformatrice così come la circostanza che Gregorio VII fosse stato monaco cluniacense (*ivi*, p. 329).

papale sul clero nel suo complesso, nonché di un'indipendenza tendente alla supremazia rispetto al potere civile. Si continuano ad utilizzare termini divenuti tradizionali nella descrizione delle prerogative pontificie, ma la loro «accumulazione massiccia» e soprattutto «la possibilità di realizzare pure politicamente i loro contenuti»²⁸ danno ad essi un'efficacia ed un significato nuovi e maggiormente estesi²⁹.

In seguito alla riforma gregoriana – più che una *riforma* una vera e propria *rivoluzione* secondo Harold J. Berman³⁰ – l'imperatore fu costretto ad abbandonare il titolo di «Vicario di Cristo». Esso venne invece riservato – ora con coloritura anche giuridica – alla 'classe' sacerdotale, all'interno della quale in riferimento al Pontefice significava, per l'appunto, «plenitudo potestatis»³¹. Rispetto alla potestà civile, nel caso in cui essa tralignasse, il Pontefice possiede il potere di sciogliere i sudditi dall'obbligo di fedeltà (27^a proposizione del *Dictatus Papae*), e di deporre l'imperatore (12^a proposizione), potestà effettivamente esercitata, con successo, nei confronti di Enrico IV³². Il titolo di Papa, che nel primo Medioevo era attribuito anche a tutti gli altri vescovi, diventa unico ed esclusivo del

²⁸ L. BORDIGNON, *Il primato del vescovo di Roma nel secondo millennio*, in *CredereOggi*, 1998, 103, p. 51.

²⁹ Un assai importante contributo dottrinale alla *reformatio Ecclesiae* gregoriana proveniva anche dall'opera di Pier Damiani (1007-1072), la cui attività si era conclusa alle soglie del pontificato di Gregorio VII.

³⁰ Cfr. H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, cit., p. 86 ss. (con densa nota di bibliografia ragionata) e p. 107 ss. Avanza riserve circa tale approccio P. BELLINI, *Il riformismo gregoriano fra pretese egemoniche imperiali e spiritualismo escatologico*, in Id., *Saggi di storia della esperienza canonistica*, Torino, 1991, p. 57 ss. Sulla riforma gregoriana cfr. il volume a cura di A. FLICHE, A. VISMARA, *La riforma gregoriana e la riconquista cristiana (1057-1123)*, nella Collana *Storia della Chiesa*, iniziata da A. FLICHE, V. MARTIN, vol. VIII, Cinisello Balsamo, 1995.

³¹ Cfr. Y.M.J. CONGAR, *Titoli dati al papa*, cit., p. 83, ove viene riportato un significativo passo di Ugucione da Pisa, secondo cui: «Ubi ergo sunt illi qui dicunt quod solus papa est vicarius Christi? Quoad plenitudinem potestatis verum est; alias autem quilibet sacerdos est vicarius Christi et Petri».

³² Cfr. H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, cit., p. 103, con riferimento all'episodio di Canossa; J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., pp. 358-359.

vescovo di Roma («Quod hoc unicum est nomen in mundo», 11^a proposizione). La disobbedienza alla Sede Apostolica configura il «delitto di idolatria» e il *peccatum paganitatis*³³.

Il Papa ora gode di una potestà di governo effettiva su tutta la Chiesa, con diverse estrinsecazioni, particolarmente nel campo legislativo, dove rappresenta la fonte suprema del diritto, segnatamente di quello universale. Potere peraltro che si configura sempre come *giuridico*, perché limitato dal diritto divino, positivo e naturale³⁴.

Viene sempre più a consolidarsi e a definirsi l'apparato burocratico-amministrativo della curia romana³⁵, insieme al ruolo ed alle funzioni dei cardinali, che già con Leone IX e Pasquale II erano divenuti «il principale strumento di governo della Chiesa e il supporto istituzionale della concezione teologica secondo cui il papato deve essere considerato come episcopato universale»³⁶.

Di notevole rilievo, ai nostri fini, la tesi del Berman secondo la quale «La Rivoluzione pontificia generò lo Stato moderno occidentale di cui la Chiesa stessa fu, paradossalmente, il primo esempio»³⁷. Dopo Gregorio VII, la Chiesa assunse molti dei caratteri che sarebbero stati in seguito quelli dello Stato: indipendenza, struttura gerarchica, carattere di ente pubbli-

³³ Per i riferimenti normativi di quest'ultima disposizione, non appartenente al *Dictatus*, cfr. G.M. CANTARELLA, *Il sole e la luna. La rivoluzione di Gregorio VII papa 1073-1085*, cit., p. 36.

³⁴ Cfr. D. QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., pp. 23-24: nell'ordine giuridico medievale, il diritto è ritenuto preesistente al potere, anteriore allo Stato, «dichiarato» più che «creato» dall'autorità. Cfr. pure H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, cit., p. 106, secondo il quale inoltre l'affermazione del primato pontificio si rivelò sempre frutto di argomentazioni giuridiche, non solo di contese politiche (cfr. *ivi*, p. 101). J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 378, da parte sua afferma che «In Gregorio VII la preoccupazione per la giustizia prevale sull'esercizio dell'onnipotenza».

³⁵ Cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., p. 69 ss.

³⁶ A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., p. 52.

³⁷ H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, cit., p. 128.

co, autonomia di poteri propri, tra i quali primeggia l'attività legislativa, in grado di innovare l'ordinamento; ed ancora, efficiente apparato amministrativo e giudiziario, potere di legazione e di rappresentanza, potere coercitivo-penale, potere impositivo, potere certificativo³⁸.

Pare peraltro assai difficile dire quanto delle successive teorie della sovranità statale possa aver tratto origine dalle formulazioni gregoriane concernenti la *plenitudo potestatis* pontificia, o quanto il consolidarsi del primato pontificio possa aver rappresentato un 'modello', o, più semplicemente, una 'suggestione' per il successivo delinarsi del concetto di sovranità statale, sia in sede pratica e operativa sia per i suoi teorizzatori.

Di certo però la 'rivoluzione gregoriana' ebbe l'effetto, importantissimo, di spogliare l'autorità politica delle competenze pretese ed esercitate in campo religioso, di *desacralizzare* il potere politico³⁹: «gli imperatori ed i re furono considerati – dai seguaci della dottrina cattolico-romana – dei laici, come tali privi di competenze in materia spirituale; secondo la teoria pontificia, solo il clero, guidato dal papa, aveva questa competenza»⁴⁰. Coincidente l'analisi di Ernst-Wolfgang Böckenförde: «L'imperatore non era più una persona benedetta, ma un laico come ogni altro credente, e rispetto all'adempimento dei suoi doveri cristiani sottostava, proprio come qualunque altro, al giudizio dell'istanza spirituale, che da parte sua invece non era sottoposta a quello dell'istanza secolare. È questo quel nuovo *ordo* che viene espresso dal *Dictatus papae*»⁴¹.

Evidentemente, non si trattava ancora di «una “separazione della Chiesa dallo Stato” in senso moderno»⁴², e tuttavia ve-

³⁸ Cfr. H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, cit., p. 246.

³⁹ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 98.

⁴⁰ H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, cit., p. 129.

⁴¹ E-W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, cit., p. 39.

⁴² H.J. BERMAN, *op. e loc. ult. cit.*

niva ad inserirsi un elemento di 'laicità' – come oggi diremmo – nelle relazioni tra Chiesa e potentati civili, espressione del principio dualistico cristiano⁴³.

D'altronde, questi non furono – altrettanto evidentemente – gli unici effetti della riforma (o 'rivoluzione') gregoriana. Soprattutto a livello ecclesiologico, la netta separazione fra clero e laici, mercé la quale questi ultimi venivano spogliati di competenze *in spiritualibus*, gettò le basi di quella concezione «gerarcologica» della Chiesa⁴⁴ che sarebbe perdurata per secoli, addirittura per quasi un millennio, fino alle soglie del Concilio Vaticano II⁴⁵. Ma l'approfondimento di questi aspetti – pur di primaria rilevanza – non appartiene al tema della presente indagine.

Qui preme rilevare che, anche volendo ipotizzare un certo influsso del modello canonistico scaturente dalla riforma gregoriana sull'idea moderna di sovranità statale, particolarmente per quanto concerne la forte sottolineatura dell'autorità (*plenitudo auctoritatis*) e del potere (*plenitudo potestatis*) del Pontefice, occorre peraltro rimarcare che mentre lo Stato moderno reclamerà, di nuovo, competenze nella sfera religiosa (le Chiese di Stato, il giurisdizionalismo, il territorialismo, con il connesso principio del «*cuius regio eius et religio*»), la riforma gregoriana intese spogliare i sovrani di competenze

⁴³ Lo stesso E-W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, cit., p. 35 ss., riconduce alla lotta per le investiture l'inizio del processo di secolarizzazione che sarebbe alle origini della formazione dello Stato moderno.

⁴⁴ Cfr. Y.M.J. CONGAR, *Jalons pour une théologie du laïcité*, Paris, 1953, tr. it., *Per una teologia del laicato*, Brescia, 1966, p. 64. È altresì noto come Gregorio VII si sia adoperato assiduamente a favore del celibato ecclesiastico. Anche le disposizioni del Pontefice in questo settore (1074) facevano parte del disegno più generale di dare piena autonomia ed indipendenza alla Chiesa nei confronti del potere civile: è di Gregorio VII la singolare e nota affermazione secondo cui: «*Non liberari potest Ecclesia a servitute laicorum, nisi liberantur clerici ab uxoribus*» (GREGORIO VII, *Epist.* III, 7, cit. in J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 338; cfr. pure C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 94, nt. 18).

⁴⁵ Per una elencazione di ulteriori conseguenze ecclesiologiche di segno negativo derivanti dalla riforma gregoriana, cfr. L. BORDIGNON, *Il primato del vescovo di Roma nel secondo millennio*, cit., p. 51.

in materia spirituale, pur utilizzandoli, all'occorrenza, quale 'braccio secolare' dell'autorità religiosa.

In qualche modo inizia quel processo di 'laicizzazione' del 'politico' che avrebbe percorso l'evo moderno, prima, e quello contemporaneo, poi. Ma, all'epoca della riforma gregoriana, esso si arresta alla dimensione della desacralizzazione dell'autorità civile, mentre è conservato – e semmai rafforzato – quel «compito ministeriale del temporale nei riguardi dello spirituale», di ascendenza teocratica, che fu, secondo l'efficace sintesi maritainiana, «l'angelo tentatore della cristianità medievale»⁴⁶.

Eppure, secondo una ulteriore prospettazione appartenente alle molteplici visioni che si dischiudono nell'interpretazione dei processi storici, già nel corso della rivoluzione gregoriana venne gettato anche un seme che, alla lunga, avrebbe condotto alla emancipazione della società politica da quella reli-

⁴⁶ Cfr. J. MARITAIN, *Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d'une nouvelle chrétienté*, Paris, Aubier, 1936, tr. it. di G. DORE, *Umanesimo integrale*, Roma, 1980, p. 183 ss., per il primo virgolettato; p. 148, per il secondo. Più analiticamente, rispetto al modello teocratico Maritain ritiene che «Questo errore non ha mai imposto la sua forma alla cristianità medievale, l'ideale medievale dell'Impero non si è mai identificato con questo modo di vedere e quando tendeva verso una tale confusione, Roma lo ha spezzato a Canossa. La distinzione dei due poteri è sempre stata affermata dal cattolicesimo medievale. A dire il vero, l'idea di fare di questo mondo puramente e semplicemente il regno di Dio è per il cristiano un'eresia. / Ma è stata la tentazione, l'angelo tentatore della cristianità medievale. Teoricamente è stata professata da certi teologici estremisti del medioevo specialmente alla fine del medioevo, che non sono stati mai seguiti dalla Chiesa e agli occhi dei quali ogni potere, temporale e spirituale, appartiene al Papa, che delega all'Imperatore e attraverso questo ai re (*potestas directa in temporalibus*) il potere temporale per l'unificazione perfetta del mondo sotto il regno di Cristo. È questo ciò che può chiamarsi un *teocraticismo* clericale o un *ierocraticismo*» (*ibidem*, p. 148). Lo stesso Maritain notava come «dopo la rovina della cristianità medievale, lo Stato, cessando d'agire come strumento di un'autorità spirituale legittima e ad esso superiore, si arroga per se stesso e in nome proprio il diritto di agire nello spirituale. L'assolutismo di un Enrico VIII e di un Filippo II, il gallicanesimo, il giuseppinismo, il dispotismo illuminato del XVIII secolo, il giacobinismo, compongono qui una serie ben significativa, che è continuata dagli Stati totalitari contemporanei» (*ivi*, p. 185).

giosa: «Cercando, per secoli, dopo la lotta per le investiture, di imporre la supremazia della Chiesa, il papato contribuì in maniera decisiva a rendere i detentori del potere temporale coscienti dell'autonomia e del carattere terreno della politica e a far sì che essi recuperassero via via, con la formazione di forme statali di dominio, lo svantaggio in termini di istituzionalizzazione che avevano nei confronti della Chiesa stessa. Le forme embrionali dell'idea di *sovranità* e la delimitazione territoriale dello spazio del dominio si sono formate proprio attraverso il confronto con la rivendicazione papale alla supremazia»⁴⁷. In quest'ottica, il concetto di sovranità statale sarebbe sorto più per *contrapposizione* che per *imitazione* della pontificia *plenitudo potestatis*. Si tratta insomma di quella dialettica istituzionale tra ordinamento civile e ordinamento canonico, a cui si è fatto cenno introduttivamente, che ha sempre caratterizzato quale elemento propulsivo la storia del cristianesimo occidentale, anche nel periodo della *Respublica gentium christianarum*, contrassegnato bensì da una elevata omogeneità del contesto sociale-religioso, ma contraddistinto a livello istituzionale da una perdurante, quasi ontologica, dialettica. Una dinamica ignota ad altre civiltà od esperienze storiche (basti pensare, nello stesso ambito cristiano, alla civiltà bizantina)⁴⁸.

In realtà, «la rivoluzione pontificia lasciò uno strascico di tensioni tra i valori spirituali e quelli laici, ponendo così le premesse per una concezione secolare del potere politico e per un'autonoma riflessione sulle sue forme e sui suoi limiti. Stato e sovranità, nella loro dimensione propriamente moderna, fanno pur sempre la loro apparizione a un diverso tornante storico, che è appunto quello della lunga crisi degli incerti e faticosi equilibri (e della incerta e faticosa reciproca limitazione) fra potere spirituale e potere secolare, tipici dell'universo giuridico-politico medievale»⁴⁹.

⁴⁷ E-W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, cit., pp. 43-44 (corsivo mio).

⁴⁸ Cfr. *supra*, nt. 15.

⁴⁹ D. QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., p. 19.

4. *Culmine delle teorie medievali sulla supremazia pontificia*

La riforma gregoriana segna, come si è visto, un punto decisivo nella elaborazione della dottrina del primato pontificio e della correlativa *plenitudo potestatis*. Ma mentre per Gregorio VII si era trattato (almeno inizialmente) di sviluppare ed estendere tali dottrine soprattutto in chiave difensivistica, mediante una energica rivendicazione di libertà e di autonomia della Chiesa rispetto all'Impero e ai poteri civili, nei suoi successori a questo perdurante intento se ne affianca un altro, più espansivo delle prerogative pontificie, con prospettazioni – come di consueto – sia *ad intra* sia *ad extra Ecclesiae*⁵⁰.

Tale ulteriore affermazione del primato pontificio e della *plenitudo potestatis* doveva compiersi nei secoli XII e XIII, soprattutto ad opera di pontefici quali Alessandro III (1159-1181), Innocenzo III (1198-1216), Innocenzo IV (1243-1254) e Bonifacio VIII (1294-1303)⁵¹.

Il primo, al secolo Rolando Bandinelli⁵², rafforzò il primato pontificio all'interno del Concilio: non sono più i Padri conciliari a «fare la legge», ma questa proviene dal «papa “in

⁵⁰ Come rileva P. BELLINI, *Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, Firenze, 1981, p. 112, in questo periodo, la Chiesa «uscita irrobustita dalla lotta delle investiture, sicura di sé e dei propri mezzi» si propone di «passare, da un semplice impegno difensivo, attento a conseguire e mantenere la indipendenza del Sacerdozio *in spiritalibus*, a un nuovo più dinamico cimento, *risolutamente espansivo*: proteso a promuovere energici programmi jeroocratici, capaci di svariatissime incidenze *in temporalibus*». Analogamente, A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., p. 91.

⁵¹ Si sono indicati questi quattro pontificati, particolarmente significativi ai fini della problematica che ci occupa, pur nella consapevolezza che la riforma gregoriana fu proseguita (con tenacia non sempre uguale) anche da altri successori alla cattedra di Pietro: cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 339.

⁵² Non più identificabile, secondo la storiografia recente, con Rolando, il *Magister* decretista attivo a Bologna dalla metà circa del XII: cfr. P. BREZZI, *Alessandro III*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. II, Roma, 2000, p. 297, consultabile anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-iii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/; R. SORICE, *Rolando*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, vol. II, Bologna, 2013, p. 1720.

concilio”⁵³. Egli impresso una connotazione decisamente giurisdizionale alla dottrina del primato pontificio⁵⁴. Il Papa è giudice ultimo su qualsiasi questione⁵⁵. Alessandro III, che politicamente fu il contendente ecclesiastico nella lotta contro Federico Barbarossa (da lui scomunicato, insieme ai suoi seguaci e all’antipapa Vittore IV, sciogliendo anche i sudditi dall’obbligo di fedeltà)⁵⁶, contribuì inoltre all’affermarsi della dottrina dell’infallibilità pontificia⁵⁷, e pose le basi della «riserva pontificia» riguardo alla canonizzazione dei santi⁵⁸.

Riterrei peraltro che il ‘campione’ medievale del primato pontificio – se così ci si può esprimere – vada individuato nella figura di Innocenzo III (nato Lotario dei Conti di Segni). Il Pontefice, in un sermone (pare tenuto il giorno della sua elezione al soglio pontificio), pone il papato al culmine di ogni potestà umana, qualificandone la posizione come quella di Vicario di Gesù Cristo, successore di Pietro, consacrato del Signore, posto a mezzo tra Dio e gli uomini, al di sotto di Dio ma al di sopra degli uomini, inferiore a Dio ma superiore all’uomo («inter Deum et hominem medius constitutus, citra Deum sed ultra homine: minor Deo sed major homine»)⁵⁹.

⁵³ «È lui che legifera, e il concilio non fa altro che “approvare” la sua legge»: così J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 380.

⁵⁴ Cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L’universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., p. 93.

⁵⁵ Cfr. P. BREZZI, *Alessandro III*, cit., p. 297.

⁵⁶ Cfr. A. PIAZZA, *Alessandro III*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. II, cit., p. 292.

⁵⁷ Cfr. J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 381.

⁵⁸ Cfr. G. DALLA TORRE, *Santità e diritto. Sondaggi nella storia del diritto canonico*, Torino, 1999, p. 32 ss.; S. KUTTNER, *La réserve papale du droit de canonisation*, in *Revue historique du droit française et étranger*, n.s., XVII (1983), p. 172 ss.; R. FOREVILLE, *Alexandre III et la canonisation des saints*, in *Rolando Bandinelli, papa Alessandro III*, Siena, 1986, p. 219 ss.; J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 381.

⁵⁹ Innocenzo III, *Sermo II in consecrazione pontifici maximi*, in J.P. MIGNE, *Patrologia Latina*, CCXVII, coll. 657-658. Su questo sermone, cfr. P. BELLINI, *Repubblica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, cit., p. 114; W. MALECZEK, *Innocenzo III, papa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXII, Roma, 2004, in http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-innocenzo-iii_%28Dizionario-Biografico%29,

In particolare, Innocenzo III impiega due concetti ormai tradizionali, ma nuovamente interpretati: quello di *Vicarius Christi* e quello di *plenitudo potestatis*. Mentre Alessandro III si avvaleva ancora della qualifica di *vice Petri*⁶⁰, egli impiega il titolo di *Vicarius Christi*, perché esso gli permette di fondare un'autorità più radicale e più estesa⁶¹. A tale proposito, Innocenzo III riprende, amplificandola, la dottrina di Bernardo da Chiaravalle, «che aveva affermato l'identità tra i poteri dei papi e quelli di Gesù Cristo ed eliminato l'attribuzione di Vicari di Cristo ai vescovi, ai sacerdoti e allo stesso sovrano, qualifica che Graziano e i decretisti avevano rifiutato di dare in esclusiva al romano pontefice»⁶².

Anche l'espressione *plenitudo potestatis*, che pure vantava una ormai lunga tradizione⁶³, viene interpretata da Innocenzo III in modo estensivo: «il papa è *iudex ordinarius singulorum*, quindi esercita la sua giurisdizione ordinaria su tutte le chiese, su tutti i prelati e su tutti i fedeli. Il papa è detentore di un potere assoluto, quindi può concedere dispense, sanare di-

voce che può leggersi anche in *Enciclopedia dei Papi*, Roma, 2000, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iii_\(Enciclopedia-dei-Papi\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iii_(Enciclopedia-dei-Papi)/).

⁶⁰ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 381.

⁶¹ Cfr. Y.M.J. CONGAR, *Titoli dati al papa*, cit., p. 83; cfr. inoltre G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, I, *Lo jus publicum ecclesiasticum*, cit., p. 126.

⁶² C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 118, nt. 141; M. MACCARRONE, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, cit., pp. 95-98, 105-107; P. COSTA, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, ristampa, Milano, 2002, pp. 264-276. Cfr. pure J. GAUDEMET, *op. cit.*, pp. 379-380; A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., pp. 27-28, il quale riporta l'efficace metafora corporea impiegata dall'abate di Chiaravalle per descrivere l'unione Papa-Cristo: egli è «ossa delle sue ossa e carne della sua carne». Dal punto di vista ecclesiologico, si è osservato che «La forzatura a cui arriva Innocenzo III è quella di applicare il concetto biblico che descrive la relazione tra Cristo e il suo corpo, la chiesa, al rapporto teologico e politico tra papa e chiesa: come da Cristo deriva tutta la vita del corpo, così dal papa proviene ogni autorità e potestà» (L. BORDIGNON, *Il primato del vescovo di Roma nel secondo millennio*, cit., p. 53).

⁶³ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 371; E. CORTESE, *Sovranità (storia)*, cit., p. 215.

fetti nelle elezioni ecclesiastiche, provvedere direttamente alle nomine delle sedi vacanti»⁶⁴. Attingendo a quello che è stato definito il «vasto serbatoio simbolico» dell'*imitatio imperii*, egli si proclama «*verus imperator*», evidenziando in tal modo i caratteri della superiorità e della universalità inerenti alla propria potestà⁶⁵.

Se il primato pontificio si esercita soprattutto *ad intra*, la «pienezza della potestà» va oltre il «mondo dei chierici», e, in un contesto sociale e religioso unitario, quale fu la cristianità medievale, essa non conosce frontiere, permette al Pontefice di esercitare contemporaneamente potere spirituale e potere temporale nei confronti di tutti: dei chierici, dei laici, ed anche degli infedeli⁶⁶. Il Pontefice è «giudice supremo, che dispone del potere di legare e di sciogliere, anche in materia temporale»⁶⁷. In un'omelia pronunciata la notte di San Silvestro egli non esita ad affermare che «Il Signore li ha scelti (i pontefici) affinché siano preti e re»⁶⁸.

Per celebrare e scolpire icasticamente la supremazia pontificia, che si riverbera anche sulle cose temporali, Innocenzo III ricorre alla suggestiva metafora astrale⁶⁹ dei *duo magna lu-*

⁶⁴ C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 119.

⁶⁵ Cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *La costruzione della monarchia papale*, in *www.treccani.it/enciclopedia*, 2012, p. 2. C. FANTAPPIÈ, *op. cit.*, p. 119, nt. 145, rileva che «La dottrina della sovranità papale dà un risultato nuovo con strumenti vecchi, perché fonde l'esegesi dei testi evangelici sul primato petrino e l'uso tradizionale della *plenitudo potestatis* con la giurisprudenza secolare romana, la quale fornisce la base giuridica dell'autorità monarchica». Su altro fronte, Innocenzo III seppe giovare, con un'accorta 'politica ecclesiastica', dei nascenti ordini mendicanti, la cui missione approvata direttamente dal Papa attribuiva all'organizzazione ecclesiale una dimensione più verticalizzata, ciò che concorreva a sottolineare ulteriormente, per altra via, l'autorità papale (cfr. *ivi*, pp. 132 e 138-139).

⁶⁶ Cfr. J. GAUDEMET, *op. cit.*, pp. 372-373.

⁶⁷ J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 384.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ In realtà già presente in Gregorio VII: cfr. G.M. CANTARELLA, *Il sole e la luna. La rivoluzione di Gregorio VII papa 1073-1085*, cit., p. 10 ss. L'Autore ritiene che ai tempi e nel *milieu* politico-culturale di Gregorio VII la similitudine doveva risultare non solo del tutto innovativa, ma anche rivoluzionaria e persino scandalosa (cfr. *ivi*, pp. 11, 17, 24 ss.).

minaria: del sole, che è la Chiesa, il potere spirituale, la *pontificalis auctoritas*, che guida le anime; della luna, che è l'Impero, il potere temporale, la *regalis potestas*, che regna sui corpi. Il sole è l'astro maggiore (*luminare maius*), che presiede il giorno, mentre la luna è l'astro minore (*luminare minus*), che presiede la notte. La luna non vive di luce propria, ma della luce riflessa del sole, e quanto più la luna si allontana dal sole tanto più la sua luce si affievolisce⁷⁰.

⁷⁰ INNOCENZO III, decretale *Sicut universitatis conditor*, 30 ottobre 1198. Considerando l'importanza del documento e della copiosa letteratura ad esso conseguente, se ne riportano i passi salienti: «Sicut universitatis conditor Deus duo magna luminaria in firmamento caeli constituit, luminare maius, ut praeesset diei, et luminare minus, ut praeesset nocti, sic ad firmamentum universalis Ecclesiae, quae caeli nomine nuncupatur, duas magnas instituit dignitates: maiorem, quae quasi diebus animabus praeesset, et minorem, quae quasi noctibus praeesset corporibus, quae sunt pontificalis auctoritas et regalis potestas. /Porro sicut luna lumen suum a sole sortitur, quae revera minor est illo quantitate simul et qualitate, situ pariter et effectū, sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem; cuius conspectui quanto magis inhaeret, tanto maiori lumine decoratur, et quo plus ab eius elongatur aspectu, eo plus deficit in splendore. /Utraque vero potestas sui primatus sedem in Italia meruit obtinere, quae dispositione divina super universas provincias obtinuit principatum. Et ideo licet ad universas provincias nostrae provisionis aciem extendere debeamus, specialiter tamen Italiae paterna nos convenit sollicitudine providere, in qua Christianae religionis fundamentum existit, et per apostolicae sedis primatum sacerdotii simul et regni praeeminent principatus».

Sulla decretale innocenziana, cfr. O. HAGENEDER, *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, tr. it. di G. INGEGNERI, Milano, 2000, p. 33 ss. Per un'altra decretale di Innocenzo III, la *Solitae*, del 1201 (diretta all'imperatore di Costantinopoli Alessio IV Angelo), che riprende la metafora dei *duo magna luminaria*, cfr. O. CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, cit., pp. 456-457, ed *ivi*, nt. 22; D. QUAGLIONI, *Luminaria, duo*, in *Enciclopedia Federiciana*, Roma, 2005, p. 320 ss. ed in www.treccani.it/enciclopedia. Costituisce un particolare curioso il fatto che la letteratura canonistica dell'epoca abbia ritenuto conoscibile e quantificabile il rapporto di grandezza tra *pontificalis auctoritas* e *regalis potestas*, ricorrendo ad un'interpretazione matematico-astrologica. Bernardo da Parma offrirà una spiegazione naturalistica del passo di Innocenzo III, affermando che la differenza tra papa e imperatore è di 56 volte, essendo la terra sette volte maggiore della luna e il sole otto volte maggiore della terra. Dal canto suo, l'Ostiense, sulla base delle concezioni tolemaiche allora imperanti, giunge ad affermare che la dignità sacerdotale oltrepassa di 7644 volte la dignità regale:

Secondo una prima linea interpretativa, Innocenzo III enuncia la supremazia pontificia *in temporalibus* non come generica affermazione di un potere morale accanto a quello «materiale» dell'imperatore, ma sulla base di «solenni e programmatiche dichiarazioni di attribuzione al papa dei supremi poteri spirituali e terreni, e di assoggettamento al capo della Chiesa di tutti i capi di ordinamenti temporali». Egli «non aveva dubbio alcuno nell'affermare che l'Impero dipendeva dalla Chiesa *principaliter et finaliter*»⁷¹. Si tratterebbe della rottura dell'equilibrio gelasiano⁷².

Secondo altra lettura, si è invece osservato che la *maioritas* del *sacerdotium* rispetto al *regnum* nel pensiero del Pontefice attiene alle cose spirituali; che la metafora del sole e della luna «nella teologia politica di Innocenzo III è più volte adoperata, accanto a quella dei *duo gladii*, per rappresentare il concetto della necessaria collaborazione tra il *sacerdotium* ed il *regnum* in un ordine cosmico stabilito dalla deliberazione divina»⁷³; che il Papa ripropone la dottrina dualistica risalente a Gelasio I, inserendola tuttavia nella teoria giustiniana della *consonantia (symphonia)* tra *sacerdotium* ed *imperium*, enunciata nella Novella VI, che i giuristi medievali leggevano all'interno del *Corpus iuris civilis*⁷⁴.

È ad ogni modo fuor di dubbio come il pensiero e l'azione di Innocenzo III – «giurista finissimo e politico di razza»⁷⁵ –

cfr. D. QUAGLIONI, *Luminaria, duo*, cit.; A. FLICHE, *La vittoria del Sacerdozio sull'Impero*, in *cristianità romana (1198-1274)*, a cura di A. FLICHE, CH. THOUZELLIER, Y. AZAÏS, *La nella Collana Storia della Chiesa*, iniziata da A. FLICHE, V. MARTIN, vol. X, Cinisello Balsamo, 1997, p. 320.

⁷¹ F. CALASSO, *I Glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano, 1957³, p. 52; D. QUAGLIONI, *Luminaria, duo*, cit., p. 320.

⁷² Cfr. D. QUAGLIONI, *op. e loc. cit.*

⁷³ O. CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, cit., p. 457; A. FLICHE, *Il pontificato di Innocenzo III (1198-1216)*, in *La cristianità romana (1198-1274)*, a cura di A. FLICHE, CH. THOUZELLIER, Y. AZAÏS, cit., pp. 46, 51-53.

⁷⁴ Cfr. O. CONDORELLI, *op. cit.*, p. 458.

⁷⁵ F. CALASSO, *op. e loc. cit.* Questo Pontefice era peraltro animato da uno spirito profondamente religioso e pio, ascetico, finanche austero. Celebre la sua opera, composta quando era ancora cardinale, *De miseria*

in particolare la sua prospettazione dei poteri pontifici, abbiano influenzato largamente il secolo che era iniziato sotto il suo pontificato.

Influsso e continuità immediatamente percepibili nel nome di Innocenzo IV, scelto da Sinibaldo Fieschi all'atto dell'elevazione, l'autorevole giurista che aveva già rivestito importanti ruoli ed incarichi al servizio di Gregorio IX (1227-1241), e che già prima dell'elevazione al soglio pontificio si era rivelato come una delle maggiori personalità ecclesiastiche dell'epoca. Soprattutto il lungo conflitto con Federico II fu l'occasione per ribadire, nelle argomentazioni e nei fatti, le teoriche riguardanti il primato pontificio e la *plenitudo potestatis* spettante al Papa. Ora il Pontefice affianca al titolo di *Vicarius Christi* quello di *Vicarius Dei*, ciò che gli permette di estendere la sua autorità su tutti gli uomini, anche al di fuori della cerchia dei *christifideles*, in virtù dell'opera creatrice dell'unico Dio⁷⁶. Come è stato osservato, «con Innocenzo IV e i decretalisti del Duecento, il concetto di *plenitudo potestatis* conobbe un'estensione massima»⁷⁷. Le tendenze teocratiche si estendono assai oltre le prospettazioni di Innocenzo III circa i rapporti tra *sacerdotium* ed impero⁷⁸.

Conclude la rassegna dei secoli XII e XIII il travagliato e controverso pontificato di Bonifacio VIII (Benedetto Caetani), pontificato che segna altresì il culmine e la conclusione di quella 'parabola' che, iniziata con Gregorio VII e la sua 'rivoluzione', dura oltre due secoli nel corso dei quali, pur fra alterne vicende, la Chiesa e il papato avevano dominato lo scenario europeo.

humanae conditionis (1195), più nota sotto il titolo *De contemptu mundi*. Sulla personalità di Innocenzo III si vedano le efficaci pagine di A. FLICHE, *Il pontificato di Innocenzo III (1198-1216)*, cit., pp. 17-30. Cfr. pure W. MALECZEK, *Innocenzo III, papa*, cit.

⁷⁶ Cfr. Y.M.J. CONGAR, *Titoli dati al papa*, cit., p. 83.

⁷⁷ A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., p. 94. Su Innocenzo IV, cfr. A. MELLONI, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, Genova, 1990.

⁷⁸ Cfr. A. FLICHE, *La vittoria del Sacerdozio sull'Impero*, cit., p. 311.

La figura e l'opera di Bonifacio VIII si prestano ad interpretazioni tra loro contrastanti: non solo egli – al centro di contese politiche e di aspre rivalità nobiliari – venne tacciato, già dai propri contemporanei, di simonia e di nepotismo (pratica, quest'ultima, difficilmente contestabile), ma la sua 'tempra' ed il suo pontificato sono stati altresì alternativamente ritenuti o come l'espressione apicale e più radicale delle teorie curialiste medievali concernenti la supremazia pontificia, oppure, all'opposto, quale manifestazione della personalità di un '*symphoniste et modérateur*'⁷⁹.

Soprattutto appare controverso se Bonifacio VIII, estremizzando le posizioni dei suoi predecessori, sia giunto a configurare una forma di ierocrazia, di teocrazia ecclesiastica in cui il Papa è l'effettivo detentore delle due spade, quella spirituale e quella temporale, ed esercita una potestà *diretta* sul temporale (c.d. teoria della *potestas directa Ecclesiae in temporalibus*). Il testo fondamentale a tale riguardo è la famosa bolla *Unam Sanctam* (1302), originata dalle contese con Filippo il Bello re di Francia, il nuovo antagonista civile del potere ecclesiastico. Nella bolla, in verità, ricorrono espressioni molto forti e recise: «[...] di certo chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore [...]. Perché ambedue sono nel potere della Chiesa, la spada spirituale e la spada temporale. Però quest'ultima deve essere esercitata in favore della Chiesa, l'altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l'altra dalle mani dei re e dei soldati, ma secondo il comando e la condiscendenza del sacerdote [letteralmente: *ad nutum et patientiam sacerdotis*]. Occorre infatti che una spada sia sotto l'altra e che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale [...]. Perciò se il po-

⁷⁹ Il riferimento è all'opera dell'autorevole storico francese G. LE BRAS, *Boniface VIII, symphoniste et modérateur*, in J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 387; il giudizio storiografico del Le Bras viene richiamato anche da E. DUPRÉ THESEIDER, *Bonifacio VIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma, 2000 (in http://www.treccani.it/enciclopedia/bonifacio-viii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/) cui si rinvia anche per gli ampi riferimenti storiografici. Per una meditata lettura della figura di Bonifacio VIII, cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, Torino, 2003.

tere terreno erra, sarà giudicato da quello spirituale; se il potere spirituale inferiore sbaglia, sarà giudicato dal superiore; ma se erra il supremo potere spirituale, questo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dagli uomini». Conclude la bolla il monito perentorio: «Perciò noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario per la salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomesa al Pontefice di Roma». Tali affermazioni sembrano davvero estendere la *plenitudo potestatis* pontificia a dimensioni 'cosmiche'.

La bolla, secondo parte della letteratura, rivelerebbe come Bonifacio VIII ritenesse che il Papa è «il vero ed unico titolare della spada temporale: e si limita a confidarla ai sovrani, *quoad exercitium*, facendo in modo che essi assumano la veste di suoi mandatari e ministri». La medesima bolla consisterebbe in «una sintesi ardita di tutta la tensione, tutto l'orgoglio teocratico della Chiesa del Medioevo»⁸⁰. Secondo altra interpretazione, invece, sarebbe possibile «leggere in senso dualistico anche alcune affermazioni tradizionalmente interpretate come ierocratiche»⁸¹. Così, della bolla *Unam Sanctam* si è proposta una lettura contestuale, che tenga conto, in particolare, di una allocuzione pronunciata da Bonifacio VIII in un concistoro dello stesso anno (di poco precedente la bolla): in essa il Pontefice ha modo di offrire quasi una 'interpretazione autentica' del proprio pensiero, con queste parole: «Da quarant'anni siamo esperti in diritto, e sappiamo che due sono le potestà ordinate da Dio: chi, dunque, deve o può credere che nella nostra testa vi sia o vi sia stata tanta fatuità, tanta insipienza? Diciamo che in nessun campo vogliamo usurpare la giurisdizione del re [...]. Non può negare il re, o qualunque altro fede-

⁸⁰ G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, I, *Lo jus publicum ecclesiasticum*, cit., p. 128. L'Autore, peraltro, afferma che la Chiesa, nonostante i toni perentori della bolla, «non ha mai recepito l'insegnamento di Bonifacio VIII come vincolante, almeno sul piano formale»: *ibidem*. Sul punto cfr. altresì L. SPINELLI, *Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni*, cit., p. 33.

⁸¹ O. CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, cit., p. 458.

le, di essere a noi soggetto in ragione del peccato»⁸². La giurisdizione pontificia *in temporalibus* viene qui fondata sulla *ratio peccati*, secondo l'interpretazione che si consolida proprio in questo secolo, e che condurrà alla formulazione della teoria della *potestas indirecta Ecclesiae in temporalibus*⁸³.

Resta peraltro vero che la temperie politica dell'epoca favoriva il radicalizzarsi delle posizioni, particolarmente in occasione dei ripetuti scontri tra papato ed impero, prima, e tra papato e nascenti monarchie nazionali, poi. Di qui tutta una serie di *libelli de lite imperatorum et pontificum*, che vide un intensificarsi di scritti durante la contesa tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello ed il cui esito fu quello di obnubilare il tradizionale principio dualistico cristiano, in un progressivo trascendimento delle prerogative della potestà pontificia⁸⁴. Anche iconograficamente Bonifacio VIII viene ritratto con una tiara smisuratamente alta⁸⁵.

A livello della nascente canonistica, va ricordato come a proposito dei poteri pontifici sussista una considerevole differenza tra *decretisti* (i commentatori dell'opera di Graziano, nota come *Decretum*) e *decratalisti* (i commentatori delle decretali pontificie): assai più moderati i primi, molto più audaci ed enfatici i secondi. Valga per tutti l'esempio dell'Ostiense, che, con iperbole emblematica, ebbe a qualificare quella pontificia come *plenitudo potestatis plenissima*⁸⁶. Ciò, d'altronde, è

⁸² Citato in O. CONDORELLI, *op. cit.*, p. 459, con rinvio a PIERRE DUPUY, *Histoire du différend d'entre le pape Boniface VIII et Philippes le Bel Roy de France*, Paris, S. et G. Cramoisy, 1655, *Preuves*, p. 77 ss. Riferimenti all'allocuzione anche in E. DUPRÉ THESEIDER, *Bonifacio VIII*, cit.

⁸³ Cfr. O. CONDORELLI, *op. e loc. ult. cit.*

⁸⁴ Cfr. L. SPINELLI, *Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni*, cit., pp. 33-34; J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., pp. 388-389.

⁸⁵ Cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Le Chiavi e la Tiara. Immagini e simboli del papato medievale*, Roma, 2005², figure 50 e 51.

⁸⁶ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 373. Sul tema cfr. pure J.A. WATT, *The term plenitudo potestatis by Hostiensis*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law*, Boston College, 12-16 August 1963, a cura di S. KUTTNER, J.J. RYAN, Città del Vaticano, 1965, p. 178 ss.; P. BELLINI, *Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, cit., pp. 114-115.

da porre in connessione con la diversità dei testi commentati: mentre il *Decretum Magistri Gratiani* raccoglieva testi ancora incerti e meno dichiaratamente militanti all'insegna del primato e della *plenitudo potestatis*, le decretali – segnatamente da Alessandro III in poi – amplificano in un crescendo continuo questi concetti⁸⁷, cosicché i relativi commentatori giungono, come è stato scritto, a qualificare il Papa «*vicereggente di Dio* e detentore d'una *plenitudo potestatis* che conferisce autorità assoluta su ogni sfera del governo della Chiesa. Non c'è più spazio per il moderatismo e le mediazioni (come quella che distingue il potere personale del papa dall'autorità della sede apostolica [...]), perché tutto il potere residente nella Chiesa è riassunto e concentrato nel papa. Questo termine diventa intercambiabile con le locuzioni *apostolica sedes, romana ecclesia* in quanto il papa non ha ricevuto il potere delle chiavi *in figura ma in persona Ecclesiae*»⁸⁸. Egidio Romano, teologo di Bonifacio VIII, afferma senza mezzi termini che il sommo Pontefice «può essere detto la Chiesa»⁸⁹.

Un'ultima notazione. Il criterio di identificazione del Pontefice in colui che è il vescovo di Roma (*Roma, locus Petri*)⁹⁰ subisce in questo periodo una sorta di inversione terminologica (ed insieme semantica) secondo la quale *Roma è laddove è il Papa*⁹¹. Tale inversione fu dovuta sì alle turbolenze politiche dell'epoca ed al frequente fenomeno degli 'antipapa', che

⁸⁷ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., pp. 382, 385 ss., 395 ss.

⁸⁸ C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 128.

⁸⁹ AEGIDIUS ROMANUS, *De ecclesiastica potestate* (1301-1302), lib. III, c. 12, opera (dedicata dall'Autore a Bonifacio VIII) che influì sulla composizione della stessa *Unam Sanctam*, cfr. F. DEL PUNTA, S. DONATI, C. LUNA, *Egidio Romano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, vol. 42, 1993, [http://www.treccani.it/enciclopedia/egidio-romano_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/egidio-romano_(Dizionario-Biografico)/).

⁹⁰ Esempiarmente sottolineato da papa Francesco, che all'atto della sua elezione, nel primo discorso pubblico, non ha pronunziato neppure una volta il titolo di «papa», ma solo quello di «vescovo di Roma», in riferimento sia a sé sia al suo predecessore, Benedetto XVI.

⁹¹ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, cit., p. 405 ss.

costringevano i pontefici a risiedere spesse volte fuori Roma per ragioni strategiche e di sicurezza⁹², ma ad essa non pare estraneo anche il progressivo estendersi della *plenitudo potestatis*. E così, mentre sembra adombrarsi il menzionato principio secondo cui è la titolarità episcopale della sede romana ad identificare il Papa, viene ora coniato il principio che è lui stesso ad 'impersonare' la sede petrina: *ubi Papa, ibi Roma*⁹³.

5. *Riflessioni conclusive*

Quantunque sovente assunto a prototipo ed apogeo dell'idea di 'teocrazia medievale', il pontificato di Bonifacio VIII si conclude con un episodio, passato alla storia come l'«oltraggio di Anagni», che vide l'umiliazione del Papa ad opera degli emissari di Filippo il Bello⁹⁴. La Chiesa del Medioevo, che nel

⁹² Il GAUDEMET, *op. cit.*, p. 403, ha calcolato che tra il 1100 e il 1304, in 204 anni, i pontefici hanno abitato per 122 anni fuori Roma. Lo stesso Autore (cfr. *ivi*, p. 405), sulla scorta dello studio di M. MACCARRONE, *Ubi est papa, ibi est Roma*, in Id. *Romana Ecclesia, Cathedra Petri*, a cura di P. ZERBI, R. VOLPINI, A. GALUZZI, vol. II, Roma, 1991, pp. 1137-1156, attribuisce la nascita del nuovo principio al fatto che, in dette circostanze, le visite *ad limina Apostolorum* dovessero svolgersi fuori Roma. Nello stesso senso A. PARAVICINI BAGLIANI, *La costruzione della monarchia papale*, cit., p. 2.

⁹³ L'espressione compare nell'Ostiense (Enrico da Susa, 1200?-1271) nel XIII secolo (cfr. J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 408), ma ha precedenti in Ugucione da Pisa (1130?-1210) ed in Sinibaldo Fieschi (1190?-1254); cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., p. 31, il quale in proposito parla di un «assorbimento totale della Chiesa romana nella persona del papa».

⁹⁴ Questi, tramite Guglielmo di Nogaret (suo futuro cancelliere), organizzò nel 1303 una spedizione (con l'appoggio dei Colonna, divenuti acerrimi nemici dei Caetani) ad Anagni, paese natale del Pontefice, dove egli si trovava con esigua difesa. L'intento era quello di imporre al Papa di ritirare e non pubblicare la scomunica predisposta contro il re francese. Bonifacio VIII fu imprigionato, minacciato di morte ove non avesse agito in tal senso e ove, addirittura, non avesse abdicato. Sembra però leggendario l'episodio dello schiaffo che, in tale circostanza, Bonifacio VIII avrebbe ricevuto da Giacomo (detto Sciarra) Colonna. Di lì a poco, i cittadini di Anagni accorsero in aiuto al Papa e lo liberarono. Tuttavia, egli doveva morire non molto tempo dopo a Roma, dove era tornato sotto la protezione degli Orsini. Per un'ampia

corso dei secoli si era misurata con la potestà imperiale, conseguendo spesso risultati lusinghieri, termina le proprie contese con il potere politico soccombendo ad un sovrano nazionale: non è un imperatore a risultare vittorioso, ma un re. Tra i due grandi contendenti medievali, il Pontefice e l'Imperatore, sorge un terzo soggetto, che minaccia entrambi e finisce per prevalere su entrambi. Intorno al 1300 – come è stato evidenziato – le grandi concezioni universalistiche di Gregorio VII e di Innocenzo III appaiono ormai lontane, mentre «lo sforzo quasi parossistico di Bonifacio VIII (*Unam Sanctam*) si iscrive in un orizzonte di cristianità notevolmente ridotta e pericolosamente frammentata in *regna*»⁹⁵.

I successivi Pontefici continueranno ovviamente ad esercitare – con alterne fortune – le prerogative inerenti al primato pontificio e alla *plenitudo potestatis*, così come si erano venute man mano a delineare nel corso dei secoli. Ma il potere 'politico' del papato acquisirà sempre più il carattere di uno dei tanti «poteri territoriali» che nell'epoca moderna sorgono in Europa⁹⁶, ad iniziare dalla sua trasformazione in «principa-

biografia del Pontefice e una più dettagliata narrazione dell'episodio, cfr. E. DUPRÉ THESEIDER, *Bonifacio VIII*, cit. Dopo la morte di Bonifacio VIII, Filippo il Bello proseguì nella politica di controllo sulla Chiesa, inducendo Clemente V a trasferire la sede pontificia ad Avignone nel 1309 (dove resterà – salvo un breve intervallo – sino al 1377: c.d. 'esilio avignonese'), e chiedendo inoltre – nell'interesse della monarchia francese – lo scioglimento dell'ordine dei Templari e la revoca degli atti di Bonifacio VIII, il quale fu pure sottoposto a processo dopo morte.

⁹⁵ A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, cit., p. 12; cfr. pure il volume curato da D. QUAGLIONI, *La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378)*, nella *Collana Storia della Chiesa*, iniziata da A. FLICHE, V. MARTIN, vol. XI, Cinisello Balsamo, 1994. Quanto affermato nel testo non significa, evidentemente, che anche i secoli precedenti non siano stati segnati da ripetuti conflitti tra papato e sovrani nazionali, ma essi videro generalmente prevalere il primo sui secondi, mentre le contese di maggior rilievo – anche sotto il profilo concettuale – si svolgevano tra i due potentati 'universalistici': papato ed impero.

⁹⁶ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 156.

to rinascimentale»⁹⁷. Anche il concetto di ‘sovranità pontificia’ subirà una profonda trasformazione rispetto a quello di origine medioevale⁹⁸.

La nuova, emergente entità politico-territoriale europea, lo Stato, reclama nel proprio ambito geografico assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi altra autorità (*rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator*)⁹⁹: il concetto moderno di sovranità inizia ad essere via via elaborato.

Concentrando la nostra attenzione sulle teorie canonistiche elaborate durante il Medioevo circa il primato pontificio e la *plenitudo potestatis* petrina, se si può ipotizzare una loro qualche ascendenza sul nascente concetto di sovranità statale, pare che essa vada individuata – come si è già rilevato¹⁰⁰ – più nel rapporto dialettico tra istituzioni civili e religiose che in una sorta di «mimesi» diretta ed immediata di concetti e di potestà. Nel senso che, nel corso delle contese medioevali tra i due poteri, il confronto con la rivendicazione della supremazia papale doveva condurre l’autorità politica a elaborare, simmetricamente ed in contrapposizione, una nozione speculare, confluyente nell’idea di sovranità statale. Per questo mo-

⁹⁷ P. PRODI, *Storia moderna o genesi della modernità?*, Bologna, 2012, p. 45.

⁹⁸ P. PRODI, l’autorevole studioso della ‘sovranità pontificia’ nella prima età moderna (*early modern o frühe Neuzeit*, secondo la periodizzazione degli storici inglesi e tedeschi) rileva che a partire dalla metà del XV secolo «la nuova ideologia della sovranità permea tutta la quotidianità della vita del pontefice con caratteristiche tutte diverse da quelle tipiche del periodo medioevale. È il “Papstbild” che risulta nettamente trasformato rispetto alle esaltazioni universalistiche della “plenitudo potestatis” medioevale nella quale in ogni caso l’elemento spirituale era sempre prevalente e trovava la giustificazione della sua superiorità rispetto al potere secolare proprio nella distinzione dei piani e non nella loro simbiosi»: *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, cit., p. 93 (ivi cfr. pure pp. 95, 98 e 100); cfr. pure ID., *Storia moderna o genesi della modernità?*, cit. pp. 123-124.

⁹⁹ Sull’origine della formula, cfr. E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, cit., p. 1 ss. Dover conciliare il «particolare» degli Stati nazionali con la tradizione e l’idea universalistica del potere imperiale costituì il problema, finanche lo «smarrimento» dei giuristi medioevali (ivi, p. 9). Cfr. inoltre D. QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., p. 25 ss.

¹⁰⁰ Cfr. *supra*, § 3.

tivo è parso opportuno qualificare come *remota* l'influenza delle teorie canonistiche medievali sul concetto di sovranità dello Stato.

Parimenti va ricordato come permangano elementi di diversità strutturale tra configurazioni canonistiche ed elaborazioni regalistiche: mentre, da un lato, lo Stato moderno nasce da una rivendicazione di potere assoluto, esclusivo, auto-referenziale, il potere pontificio è ontologicamente subordinato al diritto divino, positivo e naturale¹⁰¹. D'altro lato, lo Stato moderno reclama, di nuovo (come l'antica *polis* greca o come l'imperatore romano, *pontifex maximus*), competenze nella sfera religiosa, mentre intendimento qualificante delle rivendicazioni pontificie, segnatamente con la riforma gregoriana, fu quello di spogliare i sovrani di competenze in materia spirituale.

Se le metafore medievali del potere sono per così dire 'dualiste' (le due spade, i due astri)¹⁰², l'iconografia del potere dello Stato moderno è invece di tipo 'monista', ben esemplificata nel frontespizio della più nota opera di Thomas Hobbes, il *Leviatano*¹⁰³: l'unione dei due poteri, civile e religioso, è rappresentata dall'immagine di un gigante coronato (*Leviathan*), il cui corpo è costituito da tanti singoli individui, il quale con la mano destra brandisce la spada, simbolo del potere temporale, e con la mano sinistra regge il pastorale, simbolo del pote-

¹⁰¹ Per la verità anche presso noti teorici della sovranità, come Jean Bodin, compare il limite delle «leggi di Dio e della natura» al potere assoluto dei principi e delle signorie: cfr. D. QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., pp. 51-52; tema avvertito anche drammaticamente, come problema del limite al «demoniaco del potere» (cfr. *ivi*, pp. 65-69). Cfr. pure M. TERNI, *La pianta della sovranità. Teologia e politica tra Medioevo ed età moderna*, cit., pp. 19 e 163-164.

¹⁰² Nonostante talune involuzioni monistiche (o quasi) nel periodo di maggior espansione della *plenitudo potestatis* in campo temporale, ad esempio durante il pontificato di Innocenzo IV: cfr. A. FLICHE, *La vittoria del Sacerdozio sull'Impero*, cit., p. 320. Viceversa, testimonianza di una visione genuinamente dualistica nel contesto della cultura medievale è costituita dalla nota opera di DANTE ALIGHIERI, *De monarchia* (1313).

¹⁰³ Il cui titolo per esteso è *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil* (*Leviatano, o la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile*), pubblicato nel 1651 in lingua inglese e nel 1658 in latino, in edizione riveduta.

re spirituale. Dopo secoli di contrasti, che al positivo avevano segnato la progressiva demarcazione delle rispettive competenze – pur tra tonanti tentativi di prevaricazioni reciproche e faticose acquisizioni – il teorico dell'assolutismo di Stato intende ricostruire l'antica visione monistica. E di nuovo al monismo, seppur in diverso contesto politico e culturale, si sarebbe ispirato un altro teorico della sovranità statale, Jean Jacques Rousseau¹⁰⁴.

Di segno diverso doveva essere l'influsso delle teorie canonistiche medievali, nate e declinate nel persistente ambito di una diarchia istituzionale tra Chiesa e regimi politici, diarchia istituzionale che pone le proprie basi nel principio dualistico cristiano e nelle sue successive elaborazioni, a partire da quella gelasiana.

Harold J. Berman, al cui pensiero si è sovente fatto riferimento nel corso del presente contributo, nella *Prefazione* al secondo volume della sua opera *Diritto e rivoluzione*, dedicata a *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, ribadisce il suo assunto storiografico secondo cui «la tradizione giuridica occidentale si è formata tra dodicesimo e tredicesimo secolo sotto l'impatto della Rivoluzione papale, che liberò la gerarchia della Chiesa cattolica romana dal controllo di imperatori, re e signori feudali, e sfociò nella creazione del primo moderno sistema giuridico occidentale, il diritto canonico cattolico romano. In parziale risposta, vennero gradualmente formandosi in Europa i sistemi giuridici secolari regio, feudale, urbano e mercantile. Il dualismo fra giurisdizione spirituale e secolare e il pluralismo delle giurisdizioni secolari entro la medesima comunità politica furono al centro delle origini della tradizione giuridica occidentale»¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Cfr. J.J. ROUSSEAU, *Le contract social* (1762), libro II, cap. III; libro IV, cap. VIII. Sul punto cfr. J. MARITAIN, *Man and the State*, Chicago, The University of Chicago Press, 1951, trad. it., *L'uomo e lo Stato*, Milano, 1975, pp. 53-54; L. SPINELLI, *Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni*, cit., pp. 13-14.

¹⁰⁵ H.J. BERMAN, *Law and Revolution. II. The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Cambridge (Mass) - London, 2003, trad. e ed. it. a cura di D. QUAGLIONI, *Diritto e rivoluzione. II. L'impatto*

Successivamente, prosegue l'autorevole storico, «il luteranesimo tedesco e il calvinismo inglese esercitarono un'influenza enorme sulla trasformazione della tradizione giuridica occidentale, dagli inizi del sedicesimo secolo agli inizi del diciottesimo. Il protestantesimo trasferì l'autorità spirituale e la responsabilità spirituale nel legislatore secolare dei vari principati e stati-nazione, le cui autorità sovrane da allora inglobarono tutte le giurisdizioni che prima erano state autonome»¹⁰⁶.

Ma, si aprirebbe qui un altro capitolo della storia delle relazioni tra istituzioni religiose e potere politico.

delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale, Bologna, 2010, pp. 3-4.

¹⁰⁶ H.J. BERMAN, *op. ult. cit.*, p. 4.

VINCENZO TURCHI, Le teorie canonistiche medievali sul primato pontificio e sulla *plenitudo potestatis* petrina: un'origine remota del concetto moderno di sovranità?

L'articolo si propone di studiare se, in che modo e quanto le teorie medievali concernenti il primato pontificio e la *plenitudo potestatis* papale possano aver contribuito alla nascita del concetto moderno di sovranità dello Stato. L'Autore, dopo aver esaminato soprattutto i pontificati di Gregorio VII, Innocenzo III e Bonifacio VIII, sostiene che se una influenza può essere stata esercitata, questa deriva specialmente dai frequenti conflitti che opposero Chiesa ed istituzioni politiche nel corso del Medioevo – espressione del principio dualistico cristiano –, che spinsero i potentati temporali a misurarsi con le teorie canonistiche e con la presenza di un ordinamento del tutto particolare, quale quello canonico.

Parole chiave: sovranità, primato pontificio, *plenitudo potestatis*, Gregorio VII, Innocenzo III, Bonifacio VIII, principio dualistico cristiano.

VINCENZO TURCHI, The medieval canonical theories on the pontifical primacy and on the petrine *plenitudo potestatis*: a remote origin of the modern concept of sovereignty?

The paper proposes to study if, and how and how much as well, the medieval canonical theories concerning pontifical primacy and Papal *plenitudo potestatis* could have contributed to the birth of the modern concept of sovereignty of the State. The author, specially examining the pontificates of Gregorio VII, Innocenzo III and Bonifacio VIII, claims that an influence might at least have been exerted by the frequent conflicts that opposed Church and political institutions through Middle Ages, and which were expression of the Christian dualistic principle.

Key words: sovereignty, pontifical primacy, *plenitudo potestatis*, Gregorio VII, Innocenzo III, Bonifacio VIII, Christian dualistic principle.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.